



COMUNE DI NIBIONNO

(Provincia di Lecco)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
IN FAVORE DEL PERSONALE
DIPENDENTE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 150 DEL 11.11.2013

MODIFICATO CON DELBIERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 142 DEL 31.10.2018

Art. 1

Principi generali

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti degli enti locali e per l'area della dirigenza (artt. 45 e 46 del CCNL Enti locali del 14/9/2000).
- 2) Il Comune, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle vigenti disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale a tempo indeterminato, determinato a tempo pieno e tempo parziale, il servizio di mensa aziendale.
- 3) In mancanza del servizio mensa, viene garantito il servizio sostitutivo mediante erogazione di ticket restaurant (buoni pasto) cartacei o elettronici. Il Servizio non può essere sostituito da indennità. I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
- 4) Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 6.
- 5) Per poter fruire del servizio di mensa occorre che ricorrano i seguenti presupposti:
 - a) Il lavoratore deve essere in servizio;
 - b) Il lavoratore deve aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore;
 - c) Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2

Definizione del servizio sostitutivo di mensa

- 1) Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio che svolgono le seguenti attività:
 - a) somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio nonché da mense aziendali ed interaziendali;
 - b) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediata, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo, nonché dagli esercizi di vendita legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Art. 3

Diritto al servizio sostitutivo di mensa

- 1) Ha il diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che a tempo parziale.
- 2) Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che siano tenuti al rientro pomeridiano, purché nel rientro pomeridiano siano prestate almeno due ore di lavoro e con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore.
- 3) Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta, sempreché ricorrano i presupposti di cui al precedente comma 2, anche nei seguenti casi:
 - inversione del rientro pomeridiano connesso ad esigenze di servizio;

- servizio a tempo parziale.

4) Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio ed al rispetto della pausa, certificata da idonei sistemi di rilevazione.

5) La fruizione dei permessi per allattamento, permessi per la Legge n. 104/92, permesso per donazione sangue e per testimonianza nell'interesse dell'Amministrazione, non pregiudica il diritto al servizio sostitutivo di mensa, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio.

Art. 4

Esclusione dal servizio di mensa

1) Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata o nei giorni in cui non si effettua il rientro.

2) Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento per cui non va erogato il buono pasto, tranne nell'ipotesi in cui gli stessi non richiedono il rimborso spese per il pasto e l'orario di missione sia pari ad almeno sette ore.

Art. 5

Valore ed utilizzo del buono pasto

1) Il valore nominale del buono pasto è determinato con deliberazione di Giunta Comunale e può essere adeguato negli anni successivi dal medesimo organo deliberante.

2) Il buono pasto:

- deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo a meno che non si tratti di buono elettronico;
- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati;
- è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all'IRAP per l'Amministrazione qualora il suo valore superi l'importo di € 5,29=, limitatamente alla parte eccedente o di € 7,00= nel caso di buono pasto elettronico.

Art. 6

Furto smarrimento e deterioramento

1) In caso di furto o smarrimento dei buoni pasto cartaceo il dipendente non ha diritto a richiedere la sostituzione dei buoni smarriti o rubati.

2) In caso di deterioramento dei buoni pasto l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

Art. 7

Procedura di acquisizione ed erogazione dei buoni pasto

1) All'acquisto dei buoni pasto provvede con cadenza almeno semestrale anticipata il Settore

Affari Generali, mentre alla custodia ed all'erogazione provvede il Settore Economico-Finanziario – Ufficio Economato.

2) L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata in via anticipata sulla base del modello lavorativo e relativo calcolo presuntivo dei buoni maturabili entro il semestre. Tali buoni saranno erogati entro il primo mese del semestre di riferimento.

3) Annualmente si procederà al calcolo dei giorni in cui è maturato effettivamente il buono provvedendo a conguagliare i buoni erogati. Nel caso in cui nel calcolo del conguaglio risulti necessità di erogare buoni aggiuntivi al dipendente si procederà all'erogazione di tali buoni aggiuntivi nella tranche del semestre successivo. Nel caso invece siano stati erogati anticipatamente buoni in numero superiore ai quelli maturati, tali buoni saranno scalati da quelli erogabili successivamente fermo restando nel caso di termine del rapporto di lavoro questi dovranno essere restituiti, se ancora validi o in caso di mancata restituzione il valore degli stessi sarà dedotta dalle spettanze.

4) I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun di essi.

Art. 8

Segretario Comunale e personale di qualifica dirigenziale

1) Il Segretario Comunale ed il personale di qualifica dirigenziale hanno diritto alla erogazione dei buoni pasto secondo i criteri previsti dal precedente articolo 3.

2) L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa dovrà essere documentata mediante i sistemi di rilevazione adottati dall'Ente per il personale dipendente e, nel caso del Segretario Comunale, mediante un'attestazione resa dallo stesso da cui risulti che sia stato prestato servizio in ore antimeridiane e pomeridiane nei Comuni della gestione associata.

Art. 9

Disposizioni finali

1) In sede di contrattazione collettiva integrativa si procederà, ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. 09.05.2006, alla individuazione dei profili professionali che, pur non rientrando nei requisiti previsti dal precedente articolo 3, in quanto svolgenti un'articolazione diversa dell'ordinario orario di lavoro, possa, comunque avere diritto a percepire il buono pasto e possa fruire di una pausa per la consumazione dei pasti, per una durata determinata dal Contratto Decentrato.

2) Coerentemente a quanto finora applicato ed al fine di rispettare il limite di spesa del costo del personale, non viene conteggiato, ai fini del riconoscimento del diritto al buono pasto, il lavoro straordinario effettuato dai dipendenti, sebbene autorizzato.

3) Mentre in caso di consultazioni elettorali, ai dipendenti debitamente autorizzati a svolgere lavoro straordinario, saranno erogati i buoni pasto, ai sensi della vigente normativa in materia elettorale, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 10

Norma transitoria

I buoni in giacenza nel 2018 verranno distribuiti in un'unica soluzione, quantificando per dipendente la spettanza da luglio alla data di liquidazione, per il numero effettivo.

Contestualmente, data l'esiguità dei buoni in giacenza rimanenti a disposizione, gli stessi verranno consegnati entro novembre 2018 in quota parte a ciascun dipendente in modo proporzionale.

INDICE:

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa

Art. 3 Diritto al servizio sostitutivo di mensa

Art. 4 Esclusione dal servizio di mensa

Art. 5 Valore ed utilizzo del buono pasto

Art. 6 Furto, smarrimento e deterioramento

Art. 7 Procedura di acquisizione ed erogazione dei buoni pasto

Art. 8 Segretario Comunale e personale di qualifica dirigenziale

Art. 9 Disposizioni finali

Art. 10 Norma transitoria